

STUDIO LEGALE
AVV. MASSIMO VERNOLA

70122 BARI – VIA DANTE, 97 – TEL. 080.5211705 – FAX 080.5211348
vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI – SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 cpc

Per la **Prof.ssa Giorgia Marzano**, nata a Bari il 17.12.1987 (C.F. MRZGRG87T57A662K), ed ivi residente alla Via Lorenzo Vitale n.1, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Massimo Vernola (CF: VRNMSN65R23A662Q) all'Avv. Angela Rotondi (C.F. RTNNG70M45A509Q – pec avvangelarotondi@legalmail.it) giusta mandato in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del primo in Bari alla via Dante n.97 (fax 080 5211348), con domicilio digitale eletto presso il seguente indirizzo pec vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it dove dichiara di voler ricevere la notifica di atti e comunicazioni,

- Ricorrente -

Contro

Il **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Suo Ministro pro tempore e l'U.S.R. Puglia e l'Ambito Territoriale per la Provincia di Bari – Ufficio III dell'USR Puglia, in persona dei loro Dirigenti e legali rappresentanti protempore, tutti elettivamente domiciliati ope legis presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari

-

Resistenti -

nonche'

- nei confronti dei docenti inseriti nelle GPS 1^ Fascia Ambito Provinciale di Bari ADSS Sostegno Scuola Secondaria di II Grado, nonché nelle GPS Fascia 2^ per la classe di concorso A018, valide per per l'A.S. 2023/24 e pubblicate dall'ATP di Bari,

-controinteressati -

OGGETTO

Riconoscimento e assegnazione del punteggio, per il possesso del titolo di servizio di civile nelle GPS 1^ Fascia Ambito Provinciale di Bari ADSS Sostegno Scuola Secondaria di II Grado, nonché

STUDIO LEGALE
AVV. MASSIMO VERNOLA

70122 BARI - VIA DANTE, 97 - TEL. 080.5211705 - FAX 080.5211348
vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it

nelle GPS Fascia 2^ per la classe di concorso A018 e pubblicate dall'ATP di Bari per l'a.s. 2023/24, previa disapplicazione ove occorra dell'art.15 comma 7 dell'O.M. n.112/2002,

nonché per il riconoscimento del diritto

del ricorrente in quanto titolare di un contratto a tempo determinato con il Ministero dell'Istruzione dal 2021 al 2023 del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), con conseguente riconoscimento del bonus annuale della "Carta del Docente" di €.500,00 dall'anno 2021 ad oggi, per complessivi cinque anni per un totale di €.1.500,00.

* * * * *

FATTO:

- 1) La ricorrente è inserita nelle GPS 1^ Fascia Ambito Provinciale di Bari ADSS Sostegno Scuola Secondaria di II Grado, nonché nelle GPS Fascia 2^ per la classe di concorso A018, ed ha attualmente un punteggio di n.48 punti, di cui n.36 per titoli e n.12 per servizio per le GPS 1^ fascia, mentre ha un punteggio di n.41,50 per le GPS II Fascia, di cui 29,50 per titoli e n.12 per il servizio.
- 2) La prof. Marzano Giorgia ha svolto il servizio civile per un anno dal 16.11.2009 al 15.11.2010 come da attestato del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito del progetto "*Fidati di noi...*" presso l'Ente Provincia di San Michele Arcangelo dei Frati Minori di Puglia, come da documentazione allegata.
- 3) l'O.M n 112/2022, di aggiornamento delle graduatorie per le supplenze, all'art. 15, comma 6 prevede che il militare è interamente valutabile purché prestato in costanza di nomina;
- 4) Di contro la normativa di rango primario riconosce, invece, la valutazione a tutti gli effetti del servizio di leva e del servizio civile svolto dai docenti anche per il servizio di leva espletato non in



STUDIO LEGALE
AVV. MASSIMO VERNOLA

70122 BARI - VIA DANTE, 97 - TEL. 080.5211705 - FAX 080.5211348
vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it

costanza di nomina con conseguente attribuzione del punteggio in seno alle graduatorie per le supplenze;

5) Pertanto con una pec del 29.09.2023 inviata tramite il sottoscritto difensore e indirizzata al Ministero dell'Istruzione e all'USR Puglia ha chiesto il riconoscimento del punteggio aggiuntivo di n.12 punti per il servizio civile svolto che deve essere equiparato a quello di un lavoratore dipendente. A tale proposito evidenziava in detta nota come il servizio civile deve essere riconosciuto anche se svolto non in costanza di nomina nella scuola.

6) Ad oggi l'Amministrazione Scolastica non ha dato alcun riscontro a tale richiesta né tale punteggio aggiuntivo è stato riconosciuto, su cui di fatto si è ormai formato un silenzio diniego.

7) La mancata valutazione del titolo posseduto e, conseguentemente, la mancata assegnazione del relativo punteggio lede fortemente i diritti soggettivi della parte ricorrente che viene privata della migliore collocazione in seno alle graduatorie, venendo, così, pregiudicata rispetto ad altri aspiranti ai quali è stato riconosciuto il diritto al punteggio aggiuntivo.

8) Inoltre si rappresenta come alla ricorrente stante la sua posizione di "docente precaria" non gli viene riconosciuto dal 2021 ad oggi il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), con accredito del bonus di €500,00 annui per tre annualità, per complessivi €1.500,00.

* * * * *

Tutto ciò premesso in fatto, la Prof.ssa Giorgia Marzano agisce in giudizio per ottenere l'assegnazione del legittimo punteggio per il possesso del titolo di servizio civile e, conseguentemente la corretta collocazione nelle graduatorie indicate in epigrafe, nonché il riconoscimento del diritto alla "Carta del Docente" per le seguenti ragioni in

DIRITTO

1) Sulla Giurisdizione del Giudice adito.

Preliminarmente sembrano opportune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia. Com'è noto, escluse le materie attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il criterio per distinguere le due giurisdizioni è quello del c.d. *petitum sostanziale*, da identificare nella natura della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui detti fatti sono manifestazioni (cfr. Cassazione, Sezioni Unite civili, Ordinanza 9 dicembre 2019 n. 32112; tra le altre anche Sezioni Unite, sentenza 3-21 maggio 2014, n. 11229).

Nel caso di specie, parte ricorrente lamenta l'attribuzione di un punteggio inferiore a quello cui avrebbe diritto in base all'art. 485, comma 7, del Dlgs. n. 297/1994, che prevede la validità a tutti gli effetti del servizio militare e civile, diversamente da quanto stabilito dall'art. 15, comma 6, dell'OM n. 112/2022 che considera servizio effettivo, reso nella medesima qualifica, solo se prestato in costanza di rapporto di impiego.

Appare evidente che parte ricorrente ha introdotto la causa per ottenere l'accertamento di un proprio diritto e non l'annullamento di un atto amministrativo generale, per cui la giurisdizione spetta al giudice ordinario (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 17123/2019; cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 3032/2011). È granitica la giurisprudenza della Suprema Corte che ha statuito che in presenza di un ricorso nel quale la domanda è “volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario” (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 16.12.2016 n. 25972; Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 15.12.2016 n. 25840; Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 13.09.2017 n. 21196; Trib. Roma, Sez. III, sentenza 22.03.2019 n. 2823).



STUDIO LEGALE
AVV. MASSIMO VERNOLA

70122 BARI - Via DANTE, 97 - TEL. 080.5211705 - FAX 080.5211348
vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it

Pertanto deve ritenersi pacifica in materia, così come anche sulla domanda di riconoscimento della "Carta Docente" per gli anni di servizio svolto come docente precaria, la giurisdizione ordinaria.

* * * * *

2) Violazione dell'art. 485, comma 7, del Dlgs. n. 297/1994. Violazione dell'art. 2050, commi 1 e 2, del D.lgs. 66/2010. Violazione del DM n. 201 del 25.05.2000.

L'Ordinanza Ministeriale N.112/2022 avente ad oggetto <<Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo>> all'art.15 comma 6 stabilisce che "Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina."

Tale disposizione ministeriale contrasta palesemente con l'art. 485, comma 7, del Dlgs. n. 297/1994 -Testo Unico della scuola- che si riferisce alla valutazione dei servizi prestati prima dell'assunzione in ruolo dei docenti e stabilisce che ai fini della carriera "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti." L'inciso "valido a tutti gli effetti" è di chiaro significato: la norma riconosce la validità del servizio a prescindere dal suo svolgimento, se prestato in costanza di impiego o meno.

L'amministrazione, quindi non rispetta il chiaro disposto normativo così come anche affermato dalla Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto dei docenti al punteggio in seno alle graduatorie per le supplenze anche per il servizio di leva espletato non in costanza di nomina (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 02/03/2020, n. 5679; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 10/11/2021, n. 33151; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 29/12/2021, n. 41894).

In particolare citiamo la recente sentenza della Suprema Corte n.35380 del 18.11.2021 che alleghiamo per esteso.

Invero, l'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 non prevede alcuna delimitazione temporale relativa al momento di espletamento del servizio militare e chiude un testo di legge, appunto l'art. 485 (non riportato integralmente, per brevità) contenente altre disposizioni che disciplinano la valutazione di servizi e periodi di docenza agli effetti della carriera.

Il tenore generale ed onnicomprensivo del comma 7 riportato ed il contesto in cui s'inserisce indicano univocamente la volontà normativa, coerente con l'art. 52, comma 2, seconda parte, Cost., di evitare che il servizio militare obbligatorio (qual era sino alla "sospensione" di tale obbligatorietà con L. n. 226/04) pregiudichi l'attività lavorativa, quindi, nello specifico, lo svolgimento dell'attività di docenza, necessariamente impedita e quindi ritardata, per il periodo di leva.

Tale interpretazione, invero, trova fondamento nella disposizione di cui all'art. 52, secondo comma, della Carta Costituzionale, secondo la quale "[...] *Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici [...]*". Tale articolo non poteva che essere espresso in termini generali in quanto rivolto a regolare i diritti inerenti a tutti i cittadini (tra l'altro da alcuni anni la carriera militare è aperta anche alle donne). In poche righe, quindi, occorre esprimere il concetto cardine, il principio cui poi le norme successive, nelle statuizioni di ipotesi concrete, si sarebbero dovute adeguare.

Di certo non era possibile, per l'Assemblea Costituente, dovendo dettare principi generali universalmente applicabili, procedere a differenziare, a seconda del lavoro che il chiamato alle armi avrebbe potuto compiere, la normativa riguardante le diverse tipologie lavorative. Chiaro è che, nel caso in cui la chiamata alle armi fosse avvenuta in pendenza di lavoro, il posto avrebbe dovuto essere conservato. Limpido è, che il servizio militare viene computato come anzianità di servizio, e ciò, si aggiunge, non solo per i docenti, ma per ogni ramo del pubblico impiego.



STUDIO LEGALE
AVV. MASSIMO VERNOLA

70122 BARI – VIA DANTE, 97 – TEL. 080.5211705 – FAX 080.5211348
vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it

L'esistenza e la previsione di una normativa specifica che disciplini l'anzianità di servizio, infatti, deriva quasi esclusivamente dalla circostanza che l'unico danno che una persona, chiamata alle armi non in costanza di lavoro, può subire è quello di non maturare gli scatti di anzianità, oltre alla mancata percezione dello stipendio.

E in effetti, proprio per rispettare il disposto di cui all'art. 52 della Costituzione, secondo cui *“l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo”* (Cassazione civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997, n. 8279), la legge ha sempre equiparato il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento o al servizio scolastico, al servizio svolto.

In tale contesto la recente giurisprudenza amministrativa e civile si è pronunciata favorevolmente al riconoscimento della validità del servizio militare svolto anche non in costanza di rapporto di lavoro con la P.A..

Sul punto, infatti, l'Ecc.mo Consiglio di Stato ha statuito che “l'art. 485, comma 7, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 prevede che il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può essere oggetto di restrizione interpretativa” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 18.09.2015 n. 4343; vedi anche TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, 29.01.2010 n. 1178).

Tali argomentazioni sono valide anche per il personale non di ruolo, come disposto dall'art. 541, comma 2°, del D.Lgs. n. 297/1994 che recita espressamente “Per quanto non espressamente previsto nel presente capo, al personale docente non di ruolo, si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Testo Unico riferite ai docenti di ruolo”.

Non solo, ma anche l'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010, rubricato “valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici” stabilisce al comma 1 che “i periodi di effettivo servizio

militare prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” ed al comma 2 che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.

Ovviamente tali principi si estendono e si applicano per analogia anche al servizio civile.

L'art. 2050, commi 1 e 2, del D.lgs. 66/2010 va letto in combinato disposto con gli artt. 485 D.Lgs. 297/1994 e 52, comma 2, della Costituzione, per una interpretazione costituzionalmente orientata con l'effetto giuridico secondo il quale “chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi” (cfr. Corte di Cassazione – Ordinanza n. 5679/2020 del 02.03.2020).

Il predetto art.2050 ha portata generale e riguarda anche le graduatorie come confermato dalla Suprema Corte, giusta ordinanza n. 33151/2021: si deve “(...) infine disapplicar e, perché illegittimo, il D.M. n. 44 del 2011, art. 2, comma 6, così come ogni altra norma regolamentare, che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analogia previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)”.

La portata assolutamente generale dell'art. 485 D.Lgs. 297/1994 non è connotata da limitazioni di sorta e, pertanto, va applicato anche alle graduatorie, le quali, benché non si qualificano come concorsi, sono selezioni “latu sensu” concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro (cfr. Corte Cass. 8/02/2011, n. 3032; Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 02/03/2020, n. 5679 -rv. 657513-02-). Tutto ciò “(...) comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio



dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive (....)” (cfr. TAR Lazio, n. 6421/2008, 8 luglio 2008).

La giurisprudenza di merito è granitica nell’assegnare 12 punti nella graduatoria per le supplenze ai docenti in possesso del titolo di servizio militare (e/o servizio sostitutivo ad esso assimilato e del servizio civile) anche se prestato non in costanza di nomina.

Infatti, il Tribunale di Roma – Sez. Lavoro, con SENTENZA del 28 Giugno 2022, ha riconosciuto ad un docente il maggior punteggio ai ricorrenti a titolo definitivo con la seguente motivazione: “ .. A fronte di tale premessa, si evidenzia che, con riferimento al personale docente, l’art. 485, c. 7, D. Lgs. 297/94 statuisce espressamente che ai fini della carriera “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”, senza operare alcuna distinzione tra servizio prestato in costanza di rapporto di impiego scolastico o meno. Ebbene tale testo normativo ha dettato una disciplina organica dell’intero settore scolastico in virtù della previsione di cui all’art. 676 del medesimo decreto che testualmente dispone “le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante”. Quanto sopra, inoltre, non risulta in contrasto con una corretta interpretazione dell’art. 2050 D. Lgs. 66/2010, contenente la disciplina dell’ordinamento militare, che ha regolamentato con una norma di portata generale la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici, statuendo, al primo comma, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, al secondo comma, che “ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”. Appare allora evidente come la norma di cui all’art. 485, c. 7, D. Lgs. 297/94 debba essere interpretata nel

STUDIO LEGALE
AVV. MASSIMO VERNOLA

70122 BARI – VIA DANTE, 97 – TEL. 080.5211705 – FAX 080.5211348
vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it

senso della piena equiparabilità dei sevizi di leva e dei sevizi ad esso equiparati, senza che possa assumere alcuna rilevanza, né si possa discriminare la posizione dei singoli partecipanti in virtù del periodo temporale di assunzione del ruolo. Questa ricostruzione, come sopra accennato, è confermata da una corretta interpretazione dell'art. 2050 D. Lgs. 66/2010, in quanto il comma 1 e 2 non sono in contrasto, ma debbono essere letti in un rapporto di specialità per specificazione e quindi il secondo comma deve essere inteso nel senso che anche (ma non solo) i servizi di leva e servizi assimilati svolti in pendenza del rapporto di lavoro sono valutabili ai fini concorsuali e, nel caso di specie, ai fini della formazione della graduatoria. Tale lettura coordinata, d'altronde, è in linea con quanto disposto dall'art. 52 Cost. ai sensi del quale, coloro che siano chiamati ad un servizio obbligatorio nell'interesse dello Stato, non possano subirne un onere superiore a quanto strettamente necessario e proporzionato rispetto al perseguimento del superiore interesse pubblico o essere costretti a tollerare la perdita dell'utile valutazione dello stesso servizio ai fini concorsuali o selettivi. Pertanto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato per legge sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera secondo quanto disposto dall'art. 485, c. 7, D. Lgs. 297/94, come anche ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, c. 1 D. Lgs. 66/2010), sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, c. 2 D. Lgs. 66/2010), sia se prestati a seguito del solo conseguimento del titolo abilitativo per l'iscrizione in graduatoria in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o procedure selettive, rispetto a quanto disposto per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici (art. 2050, c. 1 D. Lgs. 66/2010) (cfr. Cons. Stato Sent. n. 3286/22; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. 5679/2020). .. In accoglimento del ricorso, dunque, le Graduatorie Provinciali per le Supplenze e le relative Graduatorie d'Istituto del personale docente, nei rispettivi ambiti, devono essere necessariamente rideterminate da parte del Ministero dell'Istruzione, con il riconoscimento in favore dei ricorrenti del medesimo punteggio previsto per il servizio militare (e assimilato) svolto in pendenza di un



rapporto di impiego scolastico, nella misura piena di punti 12 per singolo anno e/o punti 2 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. (fino ad un massimo di 12 punti annui)”

In particolare, il Tribunale di Agrigento -Sez. Lavoro-, con sentenza n. 900/2014 del 27.05.2014 ha affermato che “va, pertanto, affermato il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio relativo al servizio militare obbligatorio ...(per un totale di n. 12 mesi) quantificabile in n. 12 punti (punteggio corrispondente ad un intero anno scolastico, per i primi 12 mesi del servizio militare), così come previsto al punto B.1 della Tabella Allegato 2 del DM 44 12 maggio 2011” (cfr. anche Tribunale di Messina -Sezione Lavoro- sentenza n. 13889/18 del 05.07.2018) (cfr., altresì, ex multis, provvedimenti del Tribunale di Brindisi del 31.12.2011, 02.05.2012, 22.10.2012, e sentenza n. 1622/2013; Tribunale di Napoli sentenza 22.05.2012; Tribunale di Catania sentenza 15.03.2012 n. 78; Tribunale di Saluzzo sentenza 12.09.2012; Tribunale di Lanciano sentenza n. 644/2012 del 19.11.2012 confermata dalla Corte d’Appello de L’Aquila con sentenza n. 841/2013 del 30.05.2013; Corte d’Appello Roma, Sez. lavoro, Sent., 30.06.2020, n. 1350).

Nonostante il pacifico orientamento giurisprudenziale che riconosce validità al titolo di servizio militare e civile anche se prestato non in costanza di nomina, il Ministero rifiuta di conformarsi anche se l’adeguamento non implica alcuna conseguenza sul piano erariale.

* * * * *

3) Nullità dell’art. 15, comma 6, dell’O.M. n. 112/2022 ex art. 21 septies, comma 1, Legge n. 241/1990 per violazione di giudicato.

L’annullamento in sede giurisdizionale, con sentenze passate in giudicato, di tutti i precedenti decreti di aggiornamento delle graduatorie per le supplenze del personale docente, che non riconoscevano la validità del predetto servizio svolto non in costanza di nomina, esplicano effetti ex tunc ed erga omnes, tant’è che si palesa la nullità ex art. 21 septies L. 241/90 dell’art. 15, comma 6,

dell'O.M. n. 112/2022 in quanto adottato in violazione dei precedenti giudicati e, come tale, deve essere disapplicato.

Le sentenze passate in giudicato sono vincolanti per la p.a. anche al fine di evitare una violazione di principi costituzionali. Infatti, è principio granitico in giurisprudenza che “nelle ipotesi in cui oggetto di annullamento in sede giurisdizionale sia un atto generale inscindibile, sostanzialmente e strutturalmente unitario, ontologicamente indivisibile che, quindi, non può esistere soltanto per taluni, l’eliminazione dell’atto stesso avviene con efficacia erga omnes, non potendosi considerarsi la stessa limitata solo ai soggetti costituiti nella controversia inerente all’annullamento giudiziale” (cfr. Cons. di Stato, sez., VI, 04.06.2018, n. 3376; Cons. di Stato, sez. IV, 2097 del 2018; Cons. di Stato. Sez., VI, n. 695 del 2017; sez. III, n. 3307 del 2016; sez., IV, n. 1222 del 2014) . Non esiste una ragione oggettiva e giustificatrice che consenta al Ministero di continuare a non uniformarsi ai precedenti giudicati che hanno già caducato tali clausole restrittive.

* * * * *

3) RICONOSCIMENTO DIRITTO ALLA “CARTA DEL DOCENTE” IN QUALITA’ DI DOCENTE PRECARIO.

Il Ministero non ha riconosciuto al ricorrente in quanto titolare di un contratto a tempo determinato dall’anno 2021 all’anno corrente il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento, negando il bonus annuale della “Carta del Docente” di €500,00 per complessivi tre anni.

Sul punto si richiama la copiosa recente giurisprudenza sia di merito che di legittimità che si è espressa recentemente favorevolmente in materia.

Citiamo in particolare una recentissima sentenza del Tribunale del Lavoro di Larino nr.1423/2023 che si allega in copia per esteso (si veda sentenza per esteso allegata): *“l’art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 (Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche) disposto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di*



STUDIO LEGALE
AVV. MASSIMO VERNOLA

70122 BARI - Via DANTE, 97 - TEL. 080.5211705 - FAX 080.5211348
vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it

valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di Euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico...". Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire "i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121". Ebbene, il D.P.C.M. del 23 settembre 2015 ha, a sua volta, disposto, all'art. 2, che la somma di Euro 500,00 annui può essere erogata solo ai "docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova". Ed ancora: il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha quindi ribadito che "la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari". L'odierna parte ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratto a tempo determinato, pur espletando mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi, non ha goduto del beneficio della carta elettronica.

Tale disparità di trattamento riscontrabile tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato non risulta coerente rispetto alla finalità dell'istituto, e dunque ingiustificata ed irragionevole, soprattutto considerando che gli artt. 63 e 64 del Ccnl di comparto del 29.11.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. Potendosi, quindi, prospettare un possibile contrasto con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, per il

diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio in esame, la questione della compatibilità della relativa normativa con il diritto Euro unitario è stata sottoposta alla CGUE la quale, con l'ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che "La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza". La Corte di Giustizia, nella motivazione di detta ordinanza, ha ribadito "il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" (punto 29); ha affermato che l'indennità in esame (e cioè la cd. Carta docenti) "è versata ai fini di sostenere la



formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali" (punto 36); ha ribadito che la sola natura temporanea di un rapporto di lavoro non è sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato (punto 46); ha infine sostenuto che la differenza di trattamento in ordine all'indennità in questione "non risulta giustificata da una ragione obiettiva" (punto 47).".

In base a quanto esposto, deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad ottenere il beneficio in esame, relativamente ai cinque anni scolastici (dal 2016 al 2021) per l'importo nominale di euro 500,00 per ciascuno di essi, per un totale di euro 2.500,00 a titolo di risarcimento danni oppure mediante l'ottenimento della Carta ed accredito degli arretrati per gli anni dal 2016 al 2021.

Sul punto si richiama una importantissima sentenza della Suprema Corte che si allega per esteso nr.29961/2023 (**Allegato**) dove oramai in maniera definitiva è stato riconosciuto tale diritto.

In particolar modo la Sezione Lavoro della Suprema Corte - pronunciandosi su questione oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. in tema di spettanza agli insegnanti non di ruolo della cd. carta del docente (ex art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015) – ha affermato i seguenti principi di diritto:

- 1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovvero sia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.*

2. *Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. (...)*

In tale pronuncia è stato altresì precisato come è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro.

È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il Ministero nega l'esistenza di un loro diritto in proposito.

Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.

Pertanto al ricorrente spettano a titolo di arretrati ben n.3 annualità della Carta del Docente prevista dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la



formazione del docente delle istituzioni scolastiche), per complessivi €1.500,00 (€500,00 x 3), a titolo di risarcimento oppure con accredito sulla Carta da rilasciare in suo favore.

* * * * *

4) ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate dall'A.T.P. di Bari qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei soggetti in graduatoria, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando alle onerose formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del Ministero dell'Istruzione e/o dell'USR Puglia.

Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che ora si trovano in una migliore collocazione in graduatoria rispetto al ricorrente. Tuttavia, la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile in ragione dell'impossibilità di identificare i controinteressati.

Si rileva, altresì, che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato 19.02.1990 n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante della Gazzetta Ufficiale. Al contrario, il sito istituzionale del Ministero e/o dell'USR Puglia è, invece, costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Pertanto, tale mezzo appare più idoneo ai fini che qui interessano.

Invero, "In tema di notificazioni autorizzate dal Giudice ai sensi dell'art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i

principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio” (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919). Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l’Ill.mo Giudicante voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell’emanando decreto di fissazione dell’udienza sul sito internet istituzionale del Ministero dell’Istruzione e/o dell’USR Puglia.

* * * * *

Per i suddetti motivi la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

che codesto On.le Tribunale del Lavoro, previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti con assegnazione al ricorrente di un termine per la notificazione del presente ricorso, anche ove occorra a mezzo di pubblici proclami, e del pedissequo decreto, voglia, previo rigetto di ogni avversa eccezione, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI:

- 1) In via preliminare:** qualora il Tribunale lo ritenga opportuno: autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’Istruzione e/o dell’USR Puglia;
- 2) Nel merito: Accertare e dichiarare,** previa disapplicazione e declaratoria di illegittimità ove occorra dell’art.15 comma 7 dell’O.M. n.112/2002 e della nota ministeriale e della nota del MIM nr.ptot.43440 del 19.07.2023 avente ad oggetto <<Anno scolastico 2023/24 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo e ATA>>, nonché di i decreti di approvazioni delle graduatorie GPS per l’A.S. 2023/124 in parte qua, nella parte in cui si opera un ingiustificato *discrimen* tra il servizio civile svolto il costanza di nomina con quello



prestato non in costanza di nomina, e il conseguente diritto del ricorrente al riconoscimento dei n.12 punti per il servizio civile per intero svolto non in costanza di nomina e conseguente rideterminazione del punteggio delle Graduatorie indicate in epigrafe;

3) Per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente, ad emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento del punteggio come sopra individuato, correggendo, di conseguenza, il punteggio nella graduatoria 2023/2024 1^ Fascia Ambito Provinciale di Bari ADSS Sostegno Scuola Secondaria di II Grado, nonché nelle GPS Fascia 2^ per la classe di concorso A018 e pubblicate dall'ATP di Bari per l'a.s. 2023/24;

4) Accertare e riconoscere il diritto della ricorrente in quanto titolare di un contratto a tempo determinato quale docente supplente con il Ministero dell'Istruzione del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), con conseguente riconoscimento del bonus annuale della "Carta del Docente" di €.500,00 dall'anno 2021 ad oggi, per complessivi tree anni e per l'effetto condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento in suo favore dell'importo di €.1.500,00, oppure all'accredito di detta somma sulla Carta del Docente da rilasciare ed emettere in suo favore, otre interessi danno da svalutazione monetaria.

5) Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dei deducenti difensori dichiaratisi anticipatari.

6) Documenti come da separato indice.

Si dichiara che la presente causa è di valore indeterminabile e che la ricorrente gode dell'esenzione dal versamento del contributo unificato per limiti di reddito come da documentazione allegata.

Si dichiara di voler ricevere comunicazioni e notifiche ai seguenti recapiti Pec: vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it e fax 0805211348.

Salvezze illimitate.

Bari, 10 novembre 2023

STUDIO LEGALE
AVV. MASSIMO VERNOLA
70122 BARI - Via DANTE, 97 - TEL. 080.5211705 - FAX 080.5211348
vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it

Avv. Angela Rotondi


Avv. Massimo Vernola



PROCURA ALLE LITI:


La sottoscritta **Prof.ssa Giorgia Marzano**, nata a Bari il 17.12.1987 (C.F. MRZGRG87T57A662K), ed ivi residente alla Via Lorenzo Vitale n.1, conferisce mandato all'Avv. Massimo Vernola (C.F. VRNMSM65R23A662Q) e all'Avv. Angela Rotondi (C.F. RTNNG70M45A509Q) del Foro di Bari a rappresentarla e difenderla nel presente giudizio promosso contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'USR per la Puglia e l'Ambito Territoriale di Bari Ufficio III, con Ricorso ex art.414 c.p.c. innanzi il Tribunale di Bari Sezione Lavoro per il riconoscimento in favore della prof.ssa Giorgia Marzano di n.12 punti per lo svolgimento del servizio civile nelle GPS 1^ Fascia Ambito Provinciale di Bari ADSS Sostegno Scuola Secondaria di II Grado, nonché nelle GPS Fascia 2^ per la classe di concorso A018, nonché per la richiesta di riconoscimento del diritto alla "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2021 al 2023 nonché in ogni successiva fase di merito, con ogni più ampia facoltà di legge, in ogni stato e successivo grado del giudizio ed atti inerenti, conseguenti e successivi, e in particolare di proporre istanze istruttorie, rinuncia agli atti, istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva, domande di fissazione di udienza, riassunzione e/o revocazione, reclamo al Collegio, proporre domande risarcitorie, istanze urgenti, istanza per notifica per pubblici proclami, di transigere e conciliare in ogni sua fase, nonché di avviare azioni esecutive, eleggere domicili, di nominare e farsi sostituire da altri procuratori, e con promessa di avere per rato e valido il suo operato senza bisogno di ulteriore ratifica. La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.n.196/2003 ed elegge domicilio digitale al seguente indirizzo pec iscritto nel Reginde del Foro di appartenenza: vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it.

Bari, lì 02 novembre 2023



E' autentica

Avv. Massimo Vernola



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA': Il sottoscritto Avv. Massimo Vernola nella qualità in atti, ai sensi di legge, attesta che la copia informatica allegata contenente la procura alle liti rilasciata dalla ricorrente in data 02.11.2023, è conforme all'originale cartaceo dal quale è stata estratta.
Documento informatico firmato digitalmente dall'Avv. Massimo Vernola in data 10.11.2023.





TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO

R.G. 12644/2023

Il giudice del lavoro, dott.ssa Agnese Angiuli;
letto il ricorso che precede e visti gli articoli di legge;

FISSA

per la comparizione delle parti e la discussione l'udienza del dì
02/02/2024 ore di rito.

Manda al ricorrente per la notifica del ricorso e del presente
decreto in favore della controparte nei termini di legge.

Bari, 29/11/2023

Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli



STUDIO LEGALE
AVV. MASSIMO VERNOLA

70122 BARI – VIA DANTE, 97 – TEL. 080.5211705 – FAX 080.5211348
vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it

RELAZIONE DI NOTIFICA ai sensi dell'art. 3 bis L. 53-1994

Io sottoscritto **Avv.Massimo Vernola** del Foro di Bari nella mia qualità di difensore della Prof.ssa Giorgia MARZANO, giusta mandato in calce al Ricorso ex art.414 c.p.c. presentato innanzi il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari contro il Ministero dell'Istruzione, USR Puglia e A.T. per la Provincia di Bari Ufficio III della Regione Puglia per il riconoscimento e assegnazione del punteggio per il possesso del titolo di servizio di civile nelle GPS 1^ Fascia Ambito Provinciale di Bari ADSS Sostegno Scuola Secondaria di II Grado, nonchè nelle GPS Fascia 2^ per la classe di concorso A018 e pubblicate dall'ATP di Bari per l'a.s. 2023/24, con elezione di domicilio digitale eletto presso il seguente indirizzo pec vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it – fax n. 0805211348), in ragione dell'art.3 bis della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 così come modificata dal D.Lgs n.149/2022

HO NOTIFICATO

unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, copia informatica del file ***Ricorso ex art. 414 c.p.c. Marzano c M.I. e altri.pdf.p7m*** contenente il ricorso introduttivo del suddetto giudizio come innanzi specificato, ***Procura alle liti.pdf.p7m*** contenente la procura alle liti rilasciata dal ricorrente, ***Decreto fissaz. ud.discus. n.53688-23 del 29.11.23*** contenente il decreto di fissazione di udienza di discussione del Giudice del Lavoro di Bari dott.ssa A. Angiuli n.53688/23 del 29.11.2023 e del file ***Relata di Notificazione ai sensi della L. n.53/94***, contenente la presente Relata di Notificazione ai sensi della L. n.53/964 in uno all'***Attestazione di conformità*** degli atti innanzi specificati a:

- 1) **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro p.t. e /o legale rappresentante pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'**Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari corrente in Bari alla Via Melo n.97**, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata dalla mia casella di p.e.c. vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it iscritta nel Reginde, con ricevuta

STUDIO LEGALE
AVV. MASSIMO VERNOLA

70122 BARI – VIA DANTE, 97 – TEL. 080.5211705 – FAX 080.5211348
vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it

completa, al seguente indirizzo PEC estratto dal registro PP.AA.

(https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2_8.wp): -

- bari@mailcert.avvocaturastato.it

- ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it

2) **USR PUGLIA**, in persona del Presidente e/o legale rappresentante pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'**Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari corrente in Bari alla Via Melo n.97**, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata dalla mia casella di p.e.c. vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it iscritta nel Reginde, con ricevuta completa, al seguente indirizzo PEC estratto dal registro PP.AA. (https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2_8.wp): -

- bari@mailcert.avvocaturastato.it

- ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it

3) **AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BARI UFFICIO III DELL'USR PUGLIA**, in persona del Presidente e/o legale rappresentante pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'**Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari corrente in Bari alla Via Melo n.97**, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata dalla mia casella di p.e.c. vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it iscritta nel Reginde, con ricevuta completa, al seguente indirizzo PEC estratto dal registro PP.AA. (https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2_8.wp): -

- bari@mailcert.avvocaturastato.it

- ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it

DICHIARO

che la presente notifica viene eseguita in relazione al procedimento R.G. N.12644/2023 pendente innanzi al Tribunale di Bari Sez. Lavoro Giudice dott.ssa A. Angiuli,

STUDIO LEGALE
AVV. MASSIMO VERNOLA

70122 BARI - VIA DANTE, 97 - TEL. 080.5211705 - FAX 080.5211348
vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 196 octies e 196 undecies, comma 3 delle disp. att. c.p.c.:

-che gli allegati files *Ricorso ex art. 414 c.p.c. Marzano c M.I. e altri.pdf.p7m*, *Procura alle liti.pdf.p7m* e *Decreto fissaz. ud. discus. N.53688-23 del 17.11.2023 come innanzi descritti*, SONO **CONFORMI** ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico Tribunale di Bari Sez. Lavoro RG n.12644/2023, dal quale sono state estratte.

Documento informatico firmato digitalmente dall'Avv. Massimo Vernola in data 06.12.2023.

Data: 06 dicembre 2023, 19:33:18
Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
A: vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it
Oggetto: ACCETTAZIONE: NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA L. N.53/94 RIC. EX ART. 414 CPC E DECRETO FISSAZ. UD. N.53668/23 TRIB. BARI SEZ. LAVRO RG N.12644 /2023 MARZANO G. C M.I. E ALTRI
Allegati: daticert.xml (1.1 KB)
smime.p7s (9.1 KB)

Ricevuta di accettazione

Il giorno 06/12/2023 alle ore 19:33:18 (+0100) il messaggio "NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA L. N.53/94 RIC. EX ART. 414 CPC E DECRETO FISSAZ. UD. N.53668/23 TRIB. BARI SEZ. LAVRO RG N.12644/2023 MARZANO G. C M.I. E ALTRI" proveniente da "vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it" ed indirizzato a:

ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it ("posta certificata")
bari@mailcert.avvocaturastato.it ("posta certificata")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: 629A5B11.012E6BC8.4067DE67.DD059F93.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

Acceptance receipt

On 06/12/2023 at 19:33:18 (+0100) the message, "NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA L. N.53/94 RIC. EX ART. 414 CPC E DECRETO FISSAZ. UD. N.53668/23 TRIB. BARI SEZ. LAVRO RG N.12644/2023 MARZANO G. C M.I. E ALTRI", sent by "vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it" and addressed to:

ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it ("posta certificata")
bari@mailcert.avvocaturastato.it ("posta certificata")
was accepted by the certified email system.

Message ID: 629A5B11.012E6BC8.4067DE67.DD059F93.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

Data: 06 dicembre 2023, 19:33:25
Da: posta-certificata@telecompost.it
A: vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA L. N.53/94 RIC. EX ART. 414 CPC E DECRETO FISSAZ. UD. N.53668/23 TRIB. BARI SEZ. LAVRO RG N.12644/2023 MARZANO G. C M.I. E ALTRI
Allegati: postacert.eml (3.2 MB) **Messaggio di posta elettronica**
dati-cert.xml (1.1 KB)
smime.p7s (9.2 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 06/12/2023 alle ore 19:33:25 (+0100) il messaggio
"NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA L. N.53/94 RIC. EX ART. 414 CPC E DECRETO FISSAZ. UD. N. 53668/23 TRIB. BARI SEZ. LAVRO RG N.12644/2023 MARZANO G. C M.I. E ALTRI" proveniente da
"vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it"
ed indirizzato a: "ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 629A5B11.012E6BC8.4067DE67.DD059F93.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato : postacert.eml

Data: 06 dicembre 2023, 19:33:14
Da: MASSIMO VERNOLA <vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it>
A: bari <bari@mailcert.avvocaturastato.it>
ads.ba <ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it>
Oggetto: NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA L. N.53/94 RIC. EX ART. 414 CPC E DECRETO FISSAZ. UD. N.53668/23 TRIB. BARI SEZ. LAVRO RG N.12644/2023 MARZANO G. C M.I. E ALTRI
Allegati: DECRETO FISSAZ. UD. DISCUS. N.53688-23 DEL 29.11.23.pdf (116.7 KB)
PROCURA ALLE LITI.pdf (449.6 KB)
RELATA DI NOTIFICAZIONE L. N.53-94.pdf (846.4 KB)
RICORSO EX ART. 414 CPC MARZANO C M.I. E ALTRI.pdf (1.0 MB)
RELATA DI NOTIFICAZIONE L. N.53-94.pdf.p7m (849.6 KB)

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della L. 53/1994 (Nuovo Rito – Riforma Cartabia) DIRETTA AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE C/O AVV.RA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI di atti in materia CIVILE-LAVORO. Gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica.

La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato. Tutti gli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente.

Cordiali saluti.

AVV. Massimo VERNOLA

Data: 06 dicembre 2023, 19:33:25
Da: posta-certificata@telecompost.it
A: vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA L. N.53/94 RIC. EX ART. 414 CPC E DECRETO FISSAZ. UD. N.53668/23 TRIB. BARI SEZ. LAVRO RG N.12644/2023 MARZANO G. C M.I. E ALTRI
Allegati: postacert.eml (3.2 MB) **Messaggio di posta elettronica**
dati-cert.xml (1.1 KB)
smime.p7s (9.2 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 06/12/2023 alle ore 19:33:25 (+0100) il messaggio
"NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA L. N.53/94 RIC. EX ART. 414 CPC E DECRETO FISSAZ. UD. N. 53668/23 TRIB. BARI SEZ. LAVRO RG N.12644/2023 MARZANO G. C M.I. E ALTRI" proveniente da "vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it" ed indirizzato a: "bari@mailcert.avvocaturastato.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 629A5B11.012E6BC8.4067DE67.DD059F93.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato : postacert.eml

Data: 06 dicembre 2023, 19:33:14
Da: MASSIMO VERNOLA <vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it>
A: bari <bari@mailcert.avvocaturastato.it>
ads.ba <ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it>
Oggetto: NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA L. N.53/94 RIC. EX ART. 414 CPC E DECRETO FISSAZ. UD. N.53668/23 TRIB. BARI SEZ. LAVRO RG N.12644/2023 MARZANO G. C M.I. E ALTRI
Allegati: DECRETO FISSAZ. UD. DISCUS. N.53688-23 DEL 29.11.23.pdf (116.7 KB)
PROCURA ALLE LITI.pdf (449.6 KB)
RELATA DI NOTIFICAZIONE L. N.53-94.pdf (846.4 KB)
RICORSO EX ART. 414 CPC MARZANO C M.I. E ALTRI.pdf (1.0 MB)
RELATA DI NOTIFICAZIONE L. N.53-94.pdf.p7m (849.6 KB)

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della L. 53/1994 (Nuovo Rito – Riforma Cartabia) DIRETTA AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE C/O AVV. RA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI di atti in materia CIVILE-LAVORO. Gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica.

La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato. Tutti gli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente.

Cordiali saluti.

AVV. Massimo VERNOLA

Data: 06 dicembre 2023, 19:35:02
Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
A: vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it
Oggetto: ACCETTAZIONE: NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA L. N.53-94 RICORSO EX ART. 414 CPC E DECRETO FISSAZ. UD. N.53688/23 TRIB. BARI SEZ. LAVORO MARZANO G. C/ M.I. E ALTRI
Allegati: daticert.xml (1.1 KB)
smime.p7s (9.1 KB)

Ricevuta di accettazione

Il giorno 06/12/2023 alle ore 19:35:02 (+0100) il messaggio "NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA L. N.53-94 RICORSO EX ART. 414 CPC E DECRETO FISSAZ. UD. N.53688/23 TRIB. BARI SEZ. LAVORO MARZANO G. C/ M.I. E ALTRI" proveniente da "vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it" ed indirizzato a:

ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it ("posta certificata")
bari@mailcert.avvocaturastato.it ("posta certificata")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: 629A5B11.012E6E1A.4069775B.DD059F93.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

Acceptance receipt

On 06/12/2023 at 19:35:02 (+0100) the message, "NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA L. N.53-94 RICORSO EX ART. 414 CPC E DECRETO FISSAZ. UD. N.53688/23 TRIB. BARI SEZ. LAVORO MARZANO G. C/ M.I. E ALTRI", sent by "vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it" and addressed to:

ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it ("posta certificata")
bari@mailcert.avvocaturastato.it ("posta certificata")
was accepted by the certified email system.

Message ID: 629A5B11.012E6E1A.4069775B.DD059F93.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

Data: 06 dicembre 2023, 19:35:09
Da: posta-certificata@telecompost.it
A: vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA L. N.53-94 RICORSO EX ART. 414 CPC E DECRETO FISSAZ. UD. N.53688/23 TRIB. BARI SEZ. LAVORO MARZANO G. C/ M.I. E ALTRI
Allegati: postacert.eml (3.2 MB) **Messaggio di posta elettronica**
dati-cert.xml (1.1 KB)
smime.p7s (9.2 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 06/12/2023 alle ore 19:35:09 (+0100) il messaggio
"NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA L. N.53-94 RICORSO EX ART. 414 CPC E DECRETO FISSAZ. UD. N. 53688/23 TRIB. BARI SEZ. LAVORO MARZANO G. C/ M.I. E ALTRI" proveniente da "vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it"
ed indirizzato a: "ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 629A5B11.012E6E1A.4069775B.DD059F93.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato :	postacert.eml
---	---------------

Data: 06 dicembre 2023, 19:34:58
Da: MASSIMO VERNOLA <vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it>
A: bari <bari@mailcert.avvocaturastato.it>
ads.ba <ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it>
Oggetto: NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA L. N.53-94 RICORSO EX ART. 414 CPC E DECRETO FISSAZ. UD. N.53688/23 TRIB. BARI SEZ. LAVORO MARZANO G. C/ M. I. E ALTRI
Allegati: DECRETO FISSAZ. UD. DISCUS. N.53688-23 DEL 29.11.23.pdf (116.7 KB)
PROCURA ALLE LITI.pdf (449.6 KB)
RELATA DI NOTIFICAZIONE L. N.53-94.pdf (846.4 KB)
RELATA DI NOTIFICAZIONE L. N.53-94.pdf.p7m (849.6 KB)
RICORSO EX ART. 414 CPC MARZANO C M.I. E ALTRI.pdf (1.0 MB)

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della L. 53/1994 (Nuovo Rito – Riforma Cartabia) DIRETTA ALL'USR PUGLIA C/O AVV.RA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI di atti in materia CIVILE-LAVORO. Gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica.

La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato. Tutti gli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente.

Cordiali saluti.

AVV. Massimo VERNOLA

Data: 06 dicembre 2023, 19:35:09
Da: posta-certificata@telecompost.it
A: vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA L. N.53-94 RICORSO EX ART. 414 CPC E DECRETO FISSAZ. UD. N.53688/23 TRIB. BARI SEZ. LAVORO MARZANO G. C/ M.I. E ALTRI
Allegati: postacert.eml (3.2 MB) **Messaggio di posta elettronica**
dati-cert.xml (1.1 KB)
smime.p7s (9.2 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 06/12/2023 alle ore 19:35:09 (+0100) il messaggio
"NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA L. N.53-94 RICORSO EX ART. 414 CPC E DECRETO FISSAZ. UD. N. 53688/23 TRIB. BARI SEZ. LAVORO MARZANO G. C/ M.I. E ALTRI" proveniente da "vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it"
ed indirizzato a: "bari@mailcert.avvocaturastato.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 629A5B11.012E6E1A.4069775B.DD059F93.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato: postacert.eml

Data: 06 dicembre 2023, 19:34:58
Da: MASSIMO VERNOLA <vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it>
A: bari <bari@mailcert.avvocaturastato.it>
ads.ba <ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it>
Oggetto: NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA L. N.53-94 RICORSO EX ART. 414 CPC E DECRETO FISSAZ. UD. N.53688/23 TRIB. BARI SEZ. LAVORO MARZANO G. C/ M. I. E ALTRI
Allegati: DECRETO FISSAZ. UD. DISCUS. N.53688-23 DEL 29.11.23.pdf (116.7 KB)
PROCURA ALLE LITI.pdf (449.6 KB)
RELATA DI NOTIFICAZIONE L. N.53-94.pdf (846.4 KB)
RELATA DI NOTIFICAZIONE L. N.53-94.pdf.p7m (849.6 KB)
RICORSO EX ART. 414 CPC MARZANO C M.I. E ALTRI.pdf (1.0 MB)

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della L. 53/1994 (Nuovo Rito – Riforma Cartabia) DIRETTA ALL'USR PUGLIA C/O AVV.RA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI di atti in materia CIVILE-LAVORO. Gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica.

La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato. Tutti gli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente.

Cordiali saluti.

AVV. Massimo VERNOLA

Data: 06 dicembre 2023, 19:36:37
Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
A: vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it
Oggetto: ACCETTAZIONE: NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA L. N.53/94 RIC. EX ART. 414 CPC E DECRETO FISSAZ. UD. N.53668/23 TRIB. BARI SEZ. LAVRO RG N.12644 /2023 MARZANO G. C M.I. E ALTRI
Allegati: daticert.xml (1.1 KB)
smime.p7s (9.1 KB)

Ricevuta di accettazione

Il giorno 06/12/2023 alle ore 19:36:37 (+0100) il messaggio "NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA L. N.53/94 RIC. EX ART. 414 CPC E DECRETO FISSAZ. UD. N.53668/23 TRIB. BARI SEZ. LAVRO RG N.12644/2023 MARZANO G. C M.I. E ALTRI" proveniente da "vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it" ed indirizzato a:

ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it ("posta certificata")
bari@mailcert.avvocaturastato.it ("posta certificata")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: 6292F76D.012E9E54.406AE773.71ADB345.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

Acceptance receipt

On 06/12/2023 at 19:36:37 (+0100) the message, "NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA L. N.53/94 RIC. EX ART. 414 CPC E DECRETO FISSAZ. UD. N.53668/23 TRIB. BARI SEZ. LAVRO RG N.12644/2023 MARZANO G. C M.I. E ALTRI", sent by "vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it" and addressed to:

ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it ("posta certificata")
bari@mailcert.avvocaturastato.it ("posta certificata")
was accepted by the certified email system.

Message ID: 6292F76D.012E9E54.406AE773.71ADB345.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

Data: 06 dicembre 2023, 19:36:43
Da: posta-certificata@telecompost.it
A: vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA L. N.53/94 RIC. EX ART. 414 CPC E DECRETO FISSAZ. UD. N.53668/23 TRIB. BARI SEZ. LAVRO RG N.12644/2023 MARZANO G. C M.I. E ALTRI
Allegati: postacert.eml (3.2 MB) **Messaggio di posta elettronica**
dati-cert.xml (1.1 KB)
smime.p7s (9.2 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 06/12/2023 alle ore 19:36:43 (+0100) il messaggio
"NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA L. N.53/94 RIC. EX ART. 414 CPC E DECRETO FISSAZ. UD. N. 53668/23 TRIB. BARI SEZ. LAVRO RG N.12644/2023 MARZANO G. C M.I. E ALTRI" proveniente da
"vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it"
ed indirizzato a: "ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 6292F76D.012E9E54.406AE773.71ADB345.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato : postacert.eml

Data: 06 dicembre 2023, 19:36:33
Da: MASSIMO VERNOLA <vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it>
A: bari <bari@mailcert.avvocaturastato.it>
ads.ba <ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it>
Oggetto: NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA L. N.53/94 RIC. EX ART. 414 CPC E DECRETO FISSAZ. UD. N.53668/23 TRIB. BARI SEZ. LAVRO RG N.12644/2023 MARZANO G. C M.I. E ALTRI
Allegati: DECRETO FISSAZ. UD. DISCUS. N.53688-23 DEL 29.11.23.pdf (116.7 KB)
PROCURA ALLE LITI.pdf (449.6 KB)
RELATA DI NOTIFICAZIONE L. N.53-94.pdf (846.4 KB)
RELATA DI NOTIFICAZIONE L. N.53-94.pdf.p7m (849.6 KB)
RICORSO EX ART. 414 CPC MARZANO C M.I. E ALTRI.pdf (1.0 MB)

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della L. 53/1994 (Nuovo Rito – Riforma Cartabia) DIRETTA ALL'AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BARI UFFICIO III DELL'USR PUGLIA C/O AVV.RA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI di atti in materia CIVILE-LAVORO. Gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica.

La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato. Tutti gli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente.

Cordiali saluti.

Data: 06 dicembre 2023, 19:36:43
Da: posta-certificata@telecompost.it
A: vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA L. N.53/94 RIC. EX ART. 414 CPC E DECRETO FISSAZ. UD. N.53668/23 TRIB. BARI SEZ. LAVRO RG N.12644/2023 MARZANO G. C M.I. E ALTRI
Allegati: postacert.eml (3.2 MB) **Messaggio di posta elettronica**
dati-cert.xml (1.1 KB)
smime.p7s (9.2 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 06/12/2023 alle ore 19:36:43 (+0100) il messaggio
"NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA L. N.53/94 RIC. EX ART. 414 CPC E DECRETO FISSAZ. UD. N. 53668/23 TRIB. BARI SEZ. LAVRO RG N.12644/2023 MARZANO G. C M.I. E ALTRI" proveniente da
"vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it"
ed indirizzato a: "bari@mailcert.avvocaturastato.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 6292F76D.012E9E54.406AE773.71ADB345.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato : postacert.eml

Data: 06 dicembre 2023, 19:36:33
Da: MASSIMO VERNOLA <vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it>
A: bari <bari@mailcert.avvocaturastato.it>
ads.ba <ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it>
Oggetto: NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA L. N.53/94 RIC. EX ART. 414 CPC E DECRETO FISSAZ. UD. N.53668/23 TRIB. BARI SEZ. LAVRO RG N.12644/2023 MARZANO G. C M.I. E ALTRI
Allegati: DECRETO FISSAZ. UD. DISCUS. N.53688-23 DEL 29.11.23.pdf (116.7 KB)
PROCURA ALLE LITI.pdf (449.6 KB)
RELATA DI NOTIFICAZIONE L. N.53-94.pdf (846.4 KB)
RELATA DI NOTIFICAZIONE L. N.53-94.pdf.p7m (849.6 KB)
RICORSO EX ART. 414 CPC MARZANO C M.I. E ALTRI.pdf (1.0 MB)

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della L. 53/1994 (Nuovo Rito – Riforma Cartabia) DIRETTA ALL'AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BARI UFFICIO III DELL'USR PUGLIA C/O AVV.RA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI di atti in materia CIVILE-LAVORO. Gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica.

La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato. Tutti gli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente.

Cordiali saluti.